

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 118/1962 SU PARITA' DI TRATTAMENTO (SICUREZZA SOCIALE). Anno 2016

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si richiama integralmente quanto in precedenza comunicato, in particolare, negli ultimi rapporti (2008 e 2011).

Pertanto, nell'elaborato che segue sono trattati, in relazione al formulario della Convenzione, esclusivamente le disposizioni degli articoli rispetto a cui sono intervenute modifiche normative, nel periodo intercorso dall'invio del precedente (2011-2016).

- Articolo 2

Con riferimento alle prestazioni di sicurezza sociale previste dal presente articolo, si segnalano le principali novità legislative, intervenute successivamente all'anno 2011.

- **Paragrafo a. Assistenza medica**
Si conferma quanto riferito in precedenza, in particolare nel rapporto del 2008.
- **Paragrafo b. Indennità di malattia**

- Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze del 26.02.2010 e successive modifiche, relativo ai lavoratori del settore privato, contenente "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC - Sistema di Accoglienza Centrale" (All. 1).

Come noto, il lavoratore assente dal lavoro per malattia, per beneficiare, in sostituzione del reddito da lavoro, di una prestazione previdenziale denominata "indennità di malattia", deve trasmettere idonea certificazione medica. Mentre fino al 2010 tale certificazione è stata redatta in modalità cartacea, con la norma succitata è stata prevista la modalità di trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte dei medici del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) o con esso convenzionati.

Anche per il settore pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.03.2010, hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato.

Attraverso la trasmissione telematica, il lavoratore è esentato dall'obbligo di inviare la documentazione nei due giorni successivi all'evento di malattia.

La norma succitata, anche in caso di ricovero - da parte dei medici del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) o con esso convenzionati - ha previsto tale sistema di invio telematico della certificazione medica che attesti lo stato di malattia comune.

Premessi questi brevi cenni sulle nuove modalità tecniche di trasmissione telematica della documentazione di malattia, occorre ribadire che i presupposti per avere diritto all'indennità di malattia, rimangono quelli già comunicati. Essa viene riconosciuta, fondamentalmente, sulla base dei requisiti contributivi previsti dalla normativa italiana, indipendentemente dalla nazionalità del lavoratore.

- Paragrafo c. **Assegno di maternità**

➤ Art. 4 comma 24 lett.a) della Legge 28 giugno 2012 n.92 “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” (All. 5).

Congedo obbligatorio papà, aumento da 1 a 2 giorni e proroga per l'anno 2016.

La normativa ha istituito un congedo obbligatorio (un giorno) fruibile dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Il padre, per i giorni di congedo, ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

L'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha disposto la proroga di tale congedo anche per l'anno 2016 aumentando, da 1 a 2, i giorni di congedo obbligatorio spettanti al padre.

➤ Art.4 comma 24 lett. b) della Legge 28 giugno 2012 n.92 “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”.

Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting oppure di un contributo per i servizi dell'infanzia, proroga del beneficio anche per l'anno 2016.

La normativa ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

– *per il servizio di baby-sitting;*

– *per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.*

Il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del d.lgs n. 151 del 26 marzo 2001, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l'acquisto dei servizi di baby sitting, l'INPS consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell'INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Per tale prestazione è stato previsto uno stanziamento apposito a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, che grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

I benefici sono stati riconosciuti anche per l'anno di sperimentazione 2016 nei limiti delle risorse economiche indicate nell'art.1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità) sempre pari a 20 milioni di euro.

Dopo aver premesso le principali innovazioni normative relative alla prestazione di maternità, occorre ribadire quanto segue.

La tutela della maternità/paternità trova applicazione, in base alle norme contenute nel Dlgs 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), in favore dei lavoratori/lavoratrici dipendenti e di quelli iscritti alla gestione separata ed autonomi, che svolgono la propria attività nello Stato italiano ed ai quali, pertanto, in base al principio della lex loci laboris, si applica la legislazione dello Stato in cui l'attività è svolta.

Sono previste, inoltre, forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non lavorano o con lavori precari al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino adottato/affidato.

Tali prestazioni consistono in un assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. *assegno di maternità dello Stato*), che è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata e concessa direttamente dall'Inps (art.75 del d.lgs. 151/2001), nonché in un assegno di maternità di base (c.d. *assegno di maternità dei Comuni*), che è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps (art.74 del d.lgs. 151/2001); di entrambe si è già riferito in precedenza.

- **Paragrafo d. Assegno di invalidità**

Si rimanda a quanto riportato al riguardo, in particolare, nel rapporto 2008.

- **Paragrafo e. Pensione di vecchiaia**

Come già evidenziato, i lavoratori stranieri che versano in Italia i contributi hanno diritto alle prestazioni pensionistiche al pari di un qualsiasi lavoratore italiano.

Nè vengono persi al momento in cui essi tornino al paese d'origine per "godersi" la pensione e ciò anche se tra Italia e i Paesi dei rimpatriati non sia stato stipulato un **accordo di reciprocità**.

E' sufficiente quindi che essi maturino i requisiti stabiliti dalla normativa italiana, per conservare i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e per aver diritto alla pensione guadagnata con il versamento dei contributi, anche in mancanza di accordi di reciprocità con il Paese di origine.

Tali requisiti sono in parte diversi e più favorevoli rispetto a quelli imposti ai cittadini italiani e comunitari.

Per la pensione di vecchiaia, occorre segnalare dall'invio dell'ultimo rapporto, l'ultima riforma pensionistica, attuata dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214** (Riforma Fornero), di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (All.3), che ha modificato la normativa precedente in materia".

Nell'ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma, i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1 gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, prevista per la generalità dei lavoratori (si veda al punto 1.1.1, lettera c) della circolare INPS n. 35/2012 - All. 4).

Dal 2018 il requisito sarà parificato a 66 anni e 7 mesi per entrambi i sessi.

Fin qui siamo nell'ambito della norma di carattere generale, quella che non fa differenze in base alla nazionalità del lavoratore.

Ma è un altro discorso se si guarda al requisito contributivo. Qui occorre dividere la materia in due situazioni antitetiche:

1) se la pensione è liquidata con il sistema retributivo o misto (cioè se il lavoratore è in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995), si applica *in toto* la normativa italiana, senza alcuna deroga¹; occorrerà raggiungere il minimo dei 20 anni di versamenti per avere diritto alla pensione;

2) se il lavoratore ricade, invece, nel contributivo puro (cioè non era in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995), la legge Bossi-Fini (legge 189/2002) prevede che la pensione venga pagata al compimento del precitato requisito anagrafico, anche se l'interessato **non ha raggiunto il minimo dei versamenti previsto dalla normativa vigente**.

Per i cittadini italiani e i comunitari, invece, la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo può essere liquidata solo in presenza di almeno 20 anni di contributi a condizione, peraltro, che l'importo dell'assegno non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, oppure, se non è rispettato il predetto importo soglia a 70 anni e 7 mesi, in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi.

In sostanza per gli extracomunitari nel sistema contributivo, il regime è molto più favorevole, in quanto la pensione viene pagata dall'Italia, qualunque sia il numero dei contributi versati.

- **Paragrafo f. Rendita ai superstiti**

Si rimanda a quanto riferito al riguardo nel rapporto 2008.

- **Paragrafo g. Prestazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

Si conferma quanto riferito in precedenza nel rapporto del 2008.

- **Paragrafo h. Indennità di disoccupazione**

Si conferma, in base a quanto già rappresentato in precedenza, che la prestazione di disoccupazione, spetta per principio generale, a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

I periodi di disoccupazione, inoltre, sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione, in quanto coperto da contribuzione figurativa.

Tuttavia, fermo restando il diritto all'indennità in oggetto anche per gli stranieri, occorre segnalare le innovazioni legislative relative alle prestazioni di disoccupazione, di seguito indicate e riportate in allegato.

➤ *Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Art. 2 "Ammortizzatori sociali".*

¹ Per effetto della Riforma Fornero (Legge n. 214 del 2011), il sistema di calcolo retributivo è stato abolito per tutti i lavoratori a partire dal 1° Gennaio 2012 anche se continua ad essere applicato per determinare una parte dell'importo della pensione per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva antecedente al 1996.

Attualmente, pertanto, il metodo retributivo si applica esclusivamente *pro quota*: 1) ai contributi di anzianità maturati fino al 31/12/2011 per chi al 31.12.1995 poteva far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva (le anzianità successive al 2011 sono determinate con il sistema contributivo); 2) ai contributi di anzianità maturati sino al 31.12.1995 per chi a tale data non poteva far valere almeno 18 anni di anzianità (le anzianità successive al 1995 sono calcolate con il sistema contributivo)

È stata istituita dal 1° gennaio 2013 e per gli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego per tutelare i soggetti che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

A tal fine sono state previste due nuove indennità: ASpI e mini-ASpI, che hanno sostituito le precedenti indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Tra le novità, si evidenzia l'ampliamento della platea dei beneficiari ricoprendendo nella stessa anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

1) Indennità di disoccupazione ASpI

Requisiti richiesti:

- *stato di disoccupazione involontaria;*
- *almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione;*
- *almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.*

La durata dell'indennità, per gli eventi di disoccupazione verificatisi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, varia in base all'età dei lavoratori.

Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche di tale prestazione, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 2 Legge 92/2012.

2) Indennità di disoccupazione Mini-ASpI

Si applica la medesima disciplina prevista per l'indennità di disoccupazione ASpI con alcune differenze.

Requisiti

- *stato di disoccupazione involontaria;*
- *almeno 13 settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.*

Durata

È corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione (almeno 13) nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Misura

- 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,37).

- Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (All. 12). Introduzione dell'indennità di disoccupazione NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego).

È stata istituita, attraverso tale decreto, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASPI si differenzia dalla precedente indennità ASPI e mini-ASPI, per alcune specificità che riguardano i beneficiari, i requisiti e la durata. In particolare:

Beneficiari

- lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, tra cui:

- *gli apprendisti;*
- *i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;*
- *il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;*

Soggetti esclusi

- *dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;*
- *gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;*
- *i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.*

Requisiti

- *stato di disoccupazione involontario;*
- *almeno 13 settimane di contribuzione;*
- *30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.*

Generalmente l'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Per ulteriori particolari, si rinvia al decreto sopracitato.

- Art.15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183".

Per completezza di informazioni si cita, inoltre, l'istituzione, attraverso l'articolo 15 D.lgs n. 22/2015 (cui si rimanda per approfondimenti), di una nuova prestazione di disoccupazione, denominata DIS-COLL (DISoccupazione COLLaboratori), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno solare 2015.

La legge di stabilità per l'anno 2016 ha esteso tale tutela anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

- *Articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - Assegno di Disoccupazione (ASDI).*

È stata istituita un'indennità di disoccupazione (ASDI), che consiste in un assegno a favore dei lavoratori genitori di minori oppure con più di 55 anni e senza requisiti per la pensione, che hanno esaurito la prestazione di disoccupazione NASPI e sono in situazione di bisogno. la concessione della prestazione è subordinata all'adesione e all'obbligo di partecipazione ad un progetto di politiche attive che presuppone obblighi e sanzioni in caso di mancata adesione.

Tutte le prestazioni sopra indicate, in presenza degli specifici requisiti richiesti per ciascuna di esse, spettano ai cittadini italiani, ai cittadini UE ed ai cittadini non comunitari.

- *Legge 11 marzo 2015, n. 35: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (All. 13).*

Il nuovo Accordo tra Italia e Turchia sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo Accordo complementare già in vigore, per l'Italia, dal 12 aprile 1990.

Il testo di tale Accordo ricalca le disposizioni dello strumento del Consiglio d'Europa, estendendo, però, il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, al di là della loro nazionalità (mentre la Convenzione europea si applica attualmente ai lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, dipendenti pubblici, purché cittadini di uno degli stati aderenti); includendo le nuove categorie di lavoratori (assicurati nella "gestione separata"); rafforzando gli aspetti amministrativi per migliorare la tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi; semplificando le procedure in materia di legislazione applicabile e distacchi.

In particolare sono modificate le disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi, non ci sono previsioni in materia di prestazioni familiari, sono escluse dal suo campo di applicazione le prestazioni non contributive e quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito, finanziate dalla fiscalità generale.

È prevista invece, all'articolo 27, la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi completati nell'altro Stato contraente ai fini dell'indennità di disoccupazione.

- **Paragrafo i. Prestazioni familiari**

- *Art. 13 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013".*

Estensione del diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune, di cui all'art. 65 della Legge n. 448/1998 e successive modifiche, anche ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (All.8).

La legge n. 97 del 6 agosto 2013, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, ha esteso il diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune anche ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

In particolare, nel recepire le disposizioni volte alla corretta attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, il comma 1 dell'art. 13 della L.97/2013 ha disposto la sostituzione delle parole "cittadini italiani residenti" di cui al comma 1 dell'art.65 della Legge n.448/1998, con le parole: "Cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

Sono state così introdotte due nuove categorie di aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, cioè i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia e i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Dal 1° gennaio 2015 per ottenere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dal Comune devono essere utilizzate le nuove soglie di reddito previste per l'ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente - rivalutate annualmente sulla base dell'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

L'importo dell'assegno per l'anno 2016 è pari a Euro 141,30. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.555,99.

- Articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (All.10). Introduzione dell'Assegno di natalità (c.d. bonus bebè).

L'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il D.P.C.M. 27 febbraio 2015 (All. 11) ha dettato le disposizioni attuative di tale misura.

Si veda anche la relativa circolare applicativa emanata dall'INPS, n. 93/2015, in allegato (All. 14).

Beneficiari

- Nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

Si ha diritto dal mese di ingresso in famiglia anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Requisiti

Ai fini dell'assegno occorre che il genitore richiedente sia:

- *cittadino italiano, o avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;*
- *cittadino comunitario;*
- *cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni.*

In tutti i casi deve essere residente in Italia e convivente con il figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017.

Misura

- Assegno annuo di importo pari a 960 euro, per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Se l'ISEE non è superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno viene raddoppiato.

Durata

- La corresponsione è mensile fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020: 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018; 607 milioni per il 2019 e 202 milioni di euro il 2020.

Il D.P.C.M. 27 febbraio 2015 ha definito le procedure necessarie per l'erogazione e il monitoraggio del beneficio.

- Articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Introduzione del “bonus per il quarto figlio”.

È stata istituita per l'annualità 2015 una prestazione denominata “bonus quarto figlio”.

Con il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 si è data attuazione all'articolo 1, comma 130 citato che ha previsto, nel limite di 45 milioni di euro, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 8.500 euro l'anno. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all'annualità 2015, dell'assegno per i tre figli minori di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.

L'importo del beneficio è pari a 500 euro, salvo ripartizione delle somme residue.

Occorre chiarire che tutte le prestazioni sopra citate (assegno per il nucleo familiare, assegno di natalità, bonus per il quarto figlio) spettano anche ai cittadini di tutti i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione in oggetto, purché in possesso dei requisiti previsti.

- Articolo 3

Si ribadisce quanto indicato nei precedenti rapporti, con riferimento all'applicazione del principio di parità di trattamento del lavoratore straniero con quello italiano, alla base della legislazione previdenziale italiana, anche conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della Costituzione, già citati, in passato.

In virtù di tale principio, che, come noto, vale per tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali, (nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dall'ordinamento italiano), i lavoratori stranieri,

legalmente soggiornanti in Italia, ottengono gli stessi diritti dei cittadini italiani, dei quali usufruire anche in assenza di Convenzioni di Sicurezza Sociale con il Paese di rispettiva provenienza.

Per quanto concerne, in particolare, la prestazione ai superstiti, espressamente richiamata dall'articolo 3, comma 2 della Convenzione, si conferma il principio di uguale trattamento accordato ai superstiti dei cittadini di uno Stato membro rispetto ai propri cittadini, senza tenere conto della nazionalità dei superstiti.

Il godimento di tale trattamento prescinde dalla condizione di residenza.

Per quanto attiene la tutela in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, come già riportato, si rinvia al Testo Unico, che non prevede disposizioni specifiche per i lavoratori stranieri che operano in Italia, i quali – pertanto – ricevono lo stesso trattamento dei cittadini italiani. Ciò è supportato dal principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 67 del Testo Unico che garantisce al lavoratore dipendente il diritto alle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi che la legge pone a suo carico.

Come già accennato, è fatta salva la possibilità per l'IINAIL di applicare al datore di lavoro inadempiente le sanzioni previste dalla normativa vigente.

- Articolo 4

Nel ribadire il principio generale secondo cui le prestazioni di cui all'art. 2, sopra specificate, sono erogate a prescindere dalla residenza del soggetto, si rimanda a quanto riferito in ordine al presente articolo nei precedenti rapporti.

- Articolo 5

In merito a quanto richiesto, in relazione all'articolo in esame, nel rinviare a quanto già rappresentato, si ribadisce che, nell'ordinamento italiano, il pagamento delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, nonché le prestazioni previste in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, è garantito a tutti i lavoratori anche in caso di residenza all'estero.

L'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro ha peraltro chiarito che l'erogazione agli aventi diritto di rendite per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali che risiedono all'estero avviene presso il domicilio indicato dagli interessati.

L'erogazione riguarda sia la rendita diretta che la rendita ai superstiti.

- Articolo 6

In risposta alle questioni inerenti l'applicazione dell'art. 6 della Convenzione, in aggiunta a quanto già comunicato in relazione all'art. 2, paragrafo i, riguardante gli assegni familiari, si segnala la normativa in vigore per la prestazione familiare nell'ordinamento italiano: ANF, Assegno al Nucleo Familiare.

Assegno al nucleo familiare (ANF) - Legge n. 153/1988

L'ANF è una prestazione a favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti, parasubordinati, domestici, agricoli e per i pensionati da lavoro dipendente, o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

La prestazione è finanziata dalla contribuzione dei lavoratori ed è garantita:

- ai lavoratori italiani, per i familiari residenti in Italia e all'estero;
- ai lavoratori dei 28 stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera e degli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) per i familiari residenti in Italia e all'estero, secondo le regole previste dai Regolamenti CE n.883/2004 e n.987/2009;
- ai lavoratori extracomunitari residenti in Italia assoggettati ai regimi previdenziali di almeno due Stati Membri, per i quali si applicano le stesse regole dei cittadini comunitari, in base a quanto prescritto dal Regolamento CE n.1231/2010;
- ai lavoratori extracomunitari cittadini di Stato convenzionato, la prestazione spetta sia per i familiari residenti in Italia sia per quelli residenti nello Stato convenzionato;
- ai lavoratori extracomunitari, se i familiari risiedono in Italia, anche se il Paese di provenienza del lavoratore straniero non ha stipulato con l'Italia una Convenzione, in materia di trattamenti di famiglia.

Gli Accordi e le Convenzioni bilaterali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza sociale, disciplinano le prestazioni familiari in modo differente. Infatti, alcuni di essi regolano la materia con riferimento ai lavoratori e ai pensionati, altri prevedono norme solo per i lavoratori, solo per i pensionati, o solo per i cittadini.

Gli Accordi e le Convenzioni (il cui ambito di applicazione materiale comprende tra le altre le prestazioni familiari), attualmente in vigore, riguardano i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Canada, Capo Verde, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Uruguay. Per Bosnia ed Erzegovina, Serbia (compreso Kosovo e Vojvodina), Montenegro trova applicazione la Convenzione italo-jugoslava del 1947. La stessa convenzione si applica anche per la Macedonia, in attesa della ratifica dello specifico accordo tra Italia e Macedonia.

Con riferimento alle prestazioni assistenziali ANF dei Comuni, Assegno di natalità e Bonus per il quarto figlio, si rimanda a quanto già illustrato all'articolo 2, par. i del presente rapporto.

- Articoli 7 e 8

Come già riferito, l'Italia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo in esame, partecipa attraverso gli Accordi, le Convenzioni bilaterali (già indicati e trasmessi in copia), a sistemi che garantiscono la conservazione dei diritti acquisiti e in via di acquisizione (si vedano gli ultimi rapporti).

- Articolo 9

Non sono stati stipulati accordi che prevedano deroghe ai sensi dell'articolo in esame.

- Articolo 10

Si rimanda a quanto riferito, al riguardo, in precedenza.

- Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo in esame trovano applicazione attraverso gli accordi bilaterali, già indicati e trasmessi in copia unitamente al rapporto del 2008.

Per completezza di informazione, si riportano, anche nel presente elaborato, alcune recenti pronunce giurisprudenziali inerenti principi che ricadono nel campo di applicazione, nella pratica, della Convenzione in oggetto.

- **Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 15 marzo 2013**, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina al possesso del permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti l'accesso a prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, tra cui le prestazioni connesse alla disabilità. In particolare, richiamandosi alle precedenti sentenze n. 306/2008 e 11/2009, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 *“nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (oggi permesso Ce per lungo soggiornanti) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)”*.

In tale occasione la Corte ha ribadito l'irragionevolezza di subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un determinato reddito.

- **Sentenze Corte Costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2015 e n. 230 dell'11 novembre 2015** con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, L. 388/00 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri della pensione e dell'indennità che la legge riconosce ai **cd ciechi civili parziali** (sentenza n. 22/2015) ed alla pensione di **invalidità civile per sordi**.

In particolare, i giudici richiamandosi alla precedente sentenza della Corte n. 40 del 2013, hanno ribadito che nell'ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, *qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).*

Risposta alla Domanda Diretta della Commissione di Esperti

In ordine alla richiesta formulata nella Domanda Diretta della Commissione di Esperti in merito all'applicazione anche ai cittadini di Paesi terzi, ai loro familiari e superstiti del Regolamento CE n. 883/2004 e del relativo Regolamento di applicazione n. 987/2009 - come modificati dai Regolamenti n. 1224/2012 (All. 7) e n. 465/2012 (All. 8) – disposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1231/2010, occorre evidenziare quanto segue.

Le norme di cui ai precitati Regolamenti comunitari, per la loro caratteristica di essere atti direttamente applicabili in tutti i Paesi dell'Unione Europea, non necessitano di alcun atto di recepimento o di trasposizione da parte dell'ordinamento giuridico nazionale.

In virtù di tali Regolamenti, la normativa per l'accesso alle tutele a sostegno del reddito del lavoratore garantite dall'INPS o dagli istituti previdenziali, è stata di volta uniformata ai medesimi, proprio al fine di dare piena attuazione al principio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri.

A tale scopo, l'INPS ha anche emanato una serie di circolari applicative, tra le quali si segnala quella del 15 marzo 2011, n. 51, di particolare rilievo e diretta ad agevolare l'applicazione del Regolamento n. 1231/2010.

Nella precitata circolare è disposto che con il Regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono divenuti applicabili dagli Stati membri dell'Unione (ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca) “*ai cittadini dei Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di uno Stato membro*”.

Per ulteriori chiarimenti in merito all'attuazione del Regolamento in esame, si rimanda alla circolare riportata in allegato.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze del 26.02.2010;**
2. **Circolare INPS 15-03-2011, n. 51;**
3. **Legge 22 dicembre 2011, n. 214**, e successive modifiche, che ha previsto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;
4. **Circolare INPS 14-03-2012, n. 35;**
5. **Legge 28 giugno 2012, n.92** -Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
6. **Regolamento (UE) N. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012**, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004;
7. **Regolamento (UE) N. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012**, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004;
8. **Art. 13 della Legge 6 agosto 2013, n. 97**, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013".
9. **Art. 1, comma 239 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228** che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;
10. **Articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
11. **D.P.C.M. 27 febbraio 2015;**
12. **Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22**, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
13. **Legge 11 marzo 2015, n. 35** – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia nella previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012;
14. **Circolare INPS 8 maggio 2015, n. 93;**
15. **Art. 18, Legge 29 luglio 2015, n. 115** recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", che ha introdotto, all'articolo 18, una facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali;
16. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.